

CAMERA DEI DEPUTATI N. 711

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STORTI, SCALIA, BORGHI, GIRARDIN, COLOMBO VITTORINO

Presentata il 31 ottobre 1963

Norme per il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 1956 fu predisposto un disegno di legge per il riordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato e per garantire un maggiore sviluppo della sua capacità produttiva.

Ottenuta l'approvazione della Camera dei deputati, il disegno di legge succitato, non poté essere esaminato dall'altro ramo del Parlamento per lo scioglimento anticipato delle Camere.

Viene ora portato all'attenzione di questa Assemblea un nuovo progetto di legge, il quale, eliminando gli inconvenienti riscontrati nei decreti legislativi del 1947 e tenendo conto di numerosi progetti successivamente presentati, si propone di dotare il Poligrafico dello Stato di uno strumento idoneo per consentirgli di svolgere la sua importante funzione per la quale è stato istituito.

Va premesso che è indiscutibile l'esigenza di un Istituto di Stato per le forniture tipografiche e cartarie alla pubblica amministrazione in quanto è ovvio che lo Stato non può non servirsi di un proprio organo per il delicatissimo settore delle Carte valori, per gli atti ufficiali dello Stato, per la edizione di opere d'interesse nazionale, nonché per soddisfare le complesse esigenze delle amministrazioni statali e le urgenti ed improvvise insorgenze derivanti da eventi politici e legislativi. Va rilevato inoltre che, organi analo-

ghi all'Istituto Poligrafico dello Stato esistono in tutti i principali Paesi (Inghilterra, Germania, Francia, Austria, Olanda, Spagna, ecc.).

La costante pressione, poi, esercitata da parte dell'industria privata e, tendente ad eliminare o ridurre le attività dell'Istituto Poligrafico, non è in alcun modo giustificata, in quanto la produzione del Poligrafico incide in misura irrilevante sul totale nazionale della produzione grafica e cartaria.

È indubbio che dal 1956 ad oggi la situazione dell'Istituto Poligrafico è notevolmente migliorata. Infatti, nonostante i forti aumenti dei costi di lavorazione, è stato possibile apportare notevoli riduzioni alle tariffe dei prezzi di fornitura allo Stato, ed eliminare il disavanzo dei precedenti esercizi, che nel 1955-56 ammontava a 1.324 milioni, nonché iniziare l'indispensabile opera di ammodernamento degli impianti e dei macchinari e determinare un aumento di produzione in ogni settore.

Con la legge 11 febbraio 1963, le sedi immobiliari dell'Istituto (Stabilimenti grafici di piazza Verdi e via G. Capponi in Roma, Cartiera di Foggia) prima di proprietà demaniale, vennero trasferiti all'Istituto Poligrafico a titolo di aumento del fondo di dotazione.

Per addivenire ad una definitiva e razionale sistemazione dell'Istituto, è indispensa-

bile che si proceda alla costruzione di una nuova sede, pienamente rispondente alle esigenze di un così grande complesso.

Al riguardo sono già stati effettuati approfonditi studi e predisposto un progetto completo, che peraltro richiede, per la sua attuazione, la risoluzione del problema del finanziamento.

A tale fine il presente progetto di legge prevede un apposito finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti, da destinare, oltre che alla costruzione della nuova sede, all'ammodernamento della Cartiera di Foggia e al rinnovo dei macchinari.

L'Istituto Poligrafico verrebbe, altresì, autorizzato a cedere gli edifici di piazza Verdi e di via G. Capponi alla Cassa depositi e prestiti a scomputo parziale del finanziamento concesso. L'attuazione del predetto programma determinerebbe definitivamente la sistemazione dell'Istituto e conseguentemente una sensibile riduzione dei prezzi di fornitura a vantaggio dello Stato.

Il presente progetto di legge si propone, inoltre, di conseguire i seguenti risultati:

1) maggiore autonomia, responsabilità ed efficienza del Consiglio d'amministrazione, con la soppressione dello Speciale consiglio per le carte valori che l'esperienza ha dimostrato di nessuna utilità;

2) indispensabile unità funzionale di tutto il complesso aziendale e conseguente unità di bilancio dei vari settori produttivi;

3) possibilità di collocamento presso Enti e privati delle produzioni non assorbibili dallo Stato;

4) mantenimento delle condizioni di miglior favore al personale;

5) istituzione di un fondo di previdenza integrativo per facilitare il necessario rinnovamento dei quadri;

6) attribuzione al Consiglio di Stato delle controversie in materia di rapporti di la-

vorio tra l'Istituto e il personale dipendente. Tale norma sembra opportuna per risolvere in sede legislativa un conflitto di competenze in atto tra la Corte di cassazione e il Consiglio di Stato. Invero, mentre in passato era pacifica la competenza del Consiglio di Stato, negli ultimi anni la Corte di cassazione ha affermato la competenza del Magistrato ordinario, ravvisando nell'Istituto un Ente pubblico a carattere economico che opera in regime di concorrenza. Il Consiglio di Stato ha, peraltro, continuato a confermare la propria competenza. Poiché, a prescindere dalla natura squisitamente pubblicistica dell'Ente, la sua attività è rivolta per la quasi totalità al soddisfacimento delle esigenze dello Stato, mentre è praticamente irrilevante l'attività svolta in regime di concorrenza, è apparso opportuno confermare la competenza del Consiglio di Stato, anche a maggiore garanzia del personale;

7) ripristino della ratifica da parte del Ministro del tesoro per la nomina dei dirigenti dell'Istituto. Nel quadro dei necessari poteri di vigilanza sull'Ente da parte del Ministero del tesoro, si è ritenuto opportuno, infatti, ripristinare la norma — in vigore dal 1928 sino al 1955 — che sottopone alla ratifica del Ministero del tesoro la nomina dei funzionari investiti delle maggiori responsabilità.

Si confida, che con il riordinamento proposto il Poligrafico, che è oggi il più grande dei complessi esistenti in Europa, potrà diventare uno dei più moderni ed efficienti stabilimenti grafici esistenti.

I presentatori della proposta di legge confidano sulla sensibilità degli onorevoli colleghi perché la situazione del grande complesso industriale dello Stato possa essere definitivamente risolta assicurando ai numerosi dipendenti del Poligrafico una più tranquilla esistenza ed un sereno avvenire per le loro famiglie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A norma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti medesimi, i decreti legislativi 22 settembre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, sono abrogati.

ART. 2.

L'Istituto Poligrafico dello Stato è persona giuridica pubblica con gestione autonoma.

È sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro, al quale deve presentare, per l'approvazione, il bilancio annuale.

ART. 3.

L'Istituto Poligrafico dello Stato è un complesso unitario che, nell'interesse dello Stato, provvede alle seguenti produzioni:

1) fabbricazione della cellulosa e della carta necessaria per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato;

2) fornitura di stampati, pubblicazioni di ogni genere e prodotti cartotecnici necessari per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato;

3) stampa, amministrazione, spedizione e vendita della *Gazzetta Ufficiale* e della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica (salvo la competenza del Ministero della giustizia, per la direzione e la redazione della *Gazzetta Ufficiale* e della Raccolta predetta); gestione delle pubblicazioni ufficiali di Stato destinate alla vendita; esecuzione delle pubblicazioni aventi uno speciale carattere artistico, letterario, scientifico ed in genere culturale, autorizzate con l'osservanza delle norme e delle modalità di cui al regio decreto 3 aprile 1928, n. 799;

4) fabbricazione dei titoli rappresentativi di debiti dello Stato o garantiti dallo Stato, delle carte valori o rappresentative di valori e di quelle affini e similari per l'intero fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato.

ART. 4.

L'Istituto può, altresì, provvedere:

1) a forniture di carta e cellulosa per Enti pubblici, Aziende autonome di Stato e privati, italiani e stranieri:

2) a lavorazioni grafico-cartotecniche per Enti pubblici, Aziende autonome di Stato e privati, italiani e stranieri;

3) alla pubblicazione, per conto di enti e privati, di opere aventi carattere artistico, culturale o che presentino importanza ed interesse nazionale;

4°) alla fabbricazione di carte valori per conto di Enti e privati, italiani e stranieri.

I lavori di cui ai numeri 3°) e 4°) del presente articolo non possono essere assunti senza specifica autorizzazione, per ogni singolo lavoro, del Ministero del Tesoro-Provveditorato generale dello Stato.

ART. 5.

In caso di sovraccarico di commesse o per ragioni tecniche, l'Istituto può affidare, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, e fermo il rispetto del prezzo di mercato, a stabilimenti grafici e cartari esterni l'esecuzione delle forniture.

ART. 6.

Le Amministrazioni statali presenteranno annualmente al Provveditorato generale dello Stato il preventivo dei loro totali fabbisogni di forniture di carattere ordinario e tempestivamente, di volta in volta, quelli di carattere straordinario.

Il Provveditorato generale dello Stato esercita il controllo sulla fabbricazione della carta da avvalorare, sulla stampa e distribuzione delle carte-valori e degli stampati rappresentativi di valori, nonché sulle produzioni e consegne dell'Istituto poligrafico dello Stato, attinenti alle forniture statali.

Nulla è innovato ai poteri di vigilanza e controllo spettanti alla Direzione generale del tesoro e alla Banca d'Italia per la fabbricazione dei biglietti di banca che venissero commessi all'Istituto poligrafico dello Stato.

ART. 7.

I pagamenti all'Istituto in conto delle forniture di carattere ordinario, commesse dal Provveditorato generale dello Stato, e per le quali esistano stanziamenti di bilancio, sono effettuati entro il limite di 9 decimi degli stanziamenti medesimi per l'importo determinato, prima di ciascun esercizio finanziario, dal Ministero del tesoro.

Tali pagamenti sono disposti con decreto del Ministro del tesoro, e sono eseguiti in quattro rate trimestrali uguali ed anticipate, a partire dal mese di luglio.

Il pagamento del saldo è documentato alla fine di ogni esercizio, con apposito rendiconto al Provveditorato generale dello Stato. Al rendiconto medesimo debbono essere uniti i documenti dai quali risulti la regolare esecuzione delle singole forniture e la loro assunzione in carico da parte degli uffici interessati, nonché gli elenchi, per ogni ramo di servizio, delle forniture effettuate, con la indicazione dell'importo di ciascuna di esse e della data in cui le medesime sono state ricevute dagli uffici interessati.

Qualora l'importo complessivo delle forniture eseguite risulti inferiore alle anticipazioni ricevute, l'Istituto deve versare l'eccedenza al Ministero del tesoro in conto di entrate eventuali.

Per le forniture eseguite durante l'esercizio finanziario ed il cui importo superi l'ammontare delle rate già corrisposte, può, durante l'esercizio medesimo, essere autorizzato con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Provveditorato generale dello Stato, il pagamento a saldo del maggiore importo delle forniture effettuate in base ad apposito rendiconto.

ART. 8.

I pagamenti all'Istituto, in conto delle forniture di carattere straordinario commesse dal Provveditorato generale dello Stato, sono effettuati entro i limiti di 9 decimi del corrispondente stanziamento e sono disposti con decreto del Ministro del tesoro, emanato, in caso di lavori effettuati per conto di altro Ministero, di concerto con quest'ultimo, in un numero di rate da stabilirsi in relazione alla durata presunta della lavorazione.

Con analogo provvedimento, su proposta del Provveditorato generale dello Stato, può essere autorizzato il rimborso in unica soluzione delle somme pagate dall'Istituto prima dell'inizio delle lavorazioni, per acquisto della carta e delle altre materie prime occorrenti per le lavorazioni medesime. La restante somma dello stanziamento verrà rateizzata con le modalità stabilite dal primo comma del presente articolo.

Il pagamento del saldo è documentato in conformità del terzo comma del precedente articolo 7.

ART. 9.

Per le ordinazioni che il Provveditorato generale dello Stato conferisce all'Istituto non è richiesta la stipula di contratto formale,

né è dovuto il pagamento di imposta di registro e di tassa di bollo e sulle concessioni governative.

ART. 10.

Sono organi dell'Istituto:

- 1°) il Presidente;
- 2°) il Consiglio di amministrazione;
- 3°) il Comitato esecutivo;
- 4°) il Collegio dei revisori.

ART. 11.

Il Presidente è nominato con decreto del Ministro del tesoro, dura in carica tre esercizi finanziari e può essere riconfermato.

ART. 12.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è composto, oltre che dal Presidente, da undici consiglieri che durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere riconfermati.

Alla scadenza del predetto periodo cessano dalla funzione anche i consiglieri nominati eventualmente, durante il periodo medesimo, in sostituzione di altri.

Sono membri del Consiglio:

- a) il Presidente;
- b) un funzionario della Direzione generale del tesoro;
- c) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;
- d) un funzionario del Provveditorato generale dello Stato;
- e) un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- f) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- g) due membri esperti in materie tecniche (grafiche e cartarie), che non gestiscano in proprio né siano interessati in una azienda grafica o cartaria;
- h) un membro esperto in materia sindacale e tecnica della produttività, scelto dal Ministro del tesoro fra i nominativi designati da ciascuna Federazione nazionale dei lavoratori della categoria;
- i) tre membri in rappresentanza dei dipendenti dell'Istituto poligrafico dello Stato, dei quali uno per gli stabilimenti cartari e due per gli stabilimenti grafici, scelti dal Ministro del tesoro su corrispondenti terne, presentate da ciascuna Federazione nazionale dei lavoratori della categoria. Il Ministro del tesoro non può scegliere più di un designato tra quelli inclusi nella terna di una organizzazione sindacale. In mancanza delle pre-

dette terne, la scelta dei dipendenti dell'Istituto da nominare a consiglieri del medesimo è effettuata direttamente dal Ministro del tesoro.

I funzionari di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* devono rivestire qualifica non inferiore a quella di ispettore generale.

ART. 13.

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai consiglieri rappresentanti, rispettivamente, il Provveditorato generale dello Stato, la Ragioneria generale dello Stato e la Direzione generale del tesoro, e da due consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione, uno tra quelli di cui alla lettera *g)* e uno tra quelli di cui alla lettera *i)* del precedente articolo 12.

Quando siano in discussione questioni che attengono direttamente alla tutela degli interessi economici e sociali del personale dell'Istituto, partecipano, a titolo consultivo, alle deliberazioni del Comitato esecutivo i consiglieri rappresentanti del personale, nonché l'esperto in materia sindacale e tecnica della produttività.

ART. 14.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del tesoro, all'atto della costituzione e della rinnovazione del Consiglio di amministrazione.

Esso è composto dal presidente e da due membri effettivi e due supplenti. Il presidente ed i membri effettivi e supplenti sono scelti fra funzionari appartenenti ai ruoli del Ministero del tesoro.

ART. 15.

Il Direttore generale dell'Istituto è nominato con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, e partecipa, con voto deliberativo, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Il vice Direttore generale e i direttori dell'Istituto sono nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, con ratifica del Ministro del tesoro.

ART. 16.

Il Provveditore generale dello Stato, partecipa, senza facoltà di voto, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

ART. 17.

Nulla è innovato per quanto concerne il sindacato della Corte dei conti in materia di carte valori ai sensi del regio decreto 7 marzo 1926, n. 412.

ART. 18.

La determinazione dei prezzi delle forniture alle amministrazioni dello Stato è effettuata da una Commissione costituita con decreto del Ministro del tesoro e composta:

- 1°) dal Provveditore generale dello Stato o da un suo delegato, che la presiede;
- 2°) da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione;
- 3°) da un funzionario dell'istituto designato dal Consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo.

Le mansioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Provveditorato generale dello Stato, designato dal Provveditore generale.

ART. 19.

I contratti dell'Istituto, che debbono essere redatti in forma pubblica amministrativa, possono essere ricevuti da un funzionario del Provveditorato generale, designato quale ufficiale rogante con decreto del Ministro del tesoro.

Il predetto funzionario ha facoltà di autenticare, con le norme e con gli effetti della legge 16 febbraio 1913, n. 89, le firme delle scritture private in cui intervenga, quale contraente, l'Istituto.

ART. 20.

L'Avvocatura generale dello Stato è autorizzata ad assumere la difesa e la rappresentanza dell'Istituto davanti qualsiasi giurisdizione ed a prestare, all'Istituto stesso, la normale consulenza legale.

L'Istituto ha facoltà di avvalersi a mezzo del Provveditorato generale dello Stato degli organi dell'Amministrazione finanziaria per accertamenti e verifiche presso i concessionari delle vendite delle pubblicazioni.

Le controversie in materia di rapporti di lavoro tra l'Istituto e il personale dipendente sono di competenza del Consiglio di Stato.

ART. 21.

Il controllo della gestione delle tipografie esistenti presso i Ministeri è affidato al Provveditorato generale dello Stato, alla cui approvazione i consegnatari delle rispettive amministrazioni sottopongono i rendiconti della gestione per ogni esercizio finanziario.

È in facoltà del Ministro del tesoro di disporre la concentrazione delle tipografie medesime allo scopo di renderne la gestione più economica e di migliorare l'efficienza dei servizi.

Alle forniture di carta per le necessità di tali tipografie provvederà l'Istituto poligrafico dello Stato.

ART. 22.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto poligrafico dello Stato mutui fino all'ammontare di lire 8 miliardi, da destinare alla realizzazione di un nuovo complesso immobiliare comprendente la direzione dell'Istituto stesso e lo stabilimento per la stampa, nonché all'ammodernamento delle attrezzature tecnico-produttive, comprese quelle della cartiera di Foggia.

Le domande di somministrazione dell'Istituto poligrafico dello Stato sono corredate dall'autorizzazione al pagamento rilasciata dal Provveditorato generale dello Stato sulla base di piani di spesa per l'acquisto di terreni, di macchinari e di altri beni strumentali e di stati di avanzamento dei lavori per le opere e gli impianti.

L'ammortamento di ciascun mutuo ha luogo in 35 anni ed ha inizio non oltre il primo dell'anno successivo alla scadenza del triennio dalla data del provvedimento di concessione, per l'importo effettivamente somministrato, aumentato degli interessi maturati sui singoli pagamenti.

Le annualità di ammortamento sono corrisposte in rate semestrali posticipate.

ART. 23.

L'ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo 22 è garantito dallo Stato per capitale ed interessi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare, con propri decreti, la garanzia dello Stato per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma per capitali ed interessi.

Qualora l'Istituto poligrafico dello Stato non paghi le rate di ammortamento alle scadenze stabilite, il Ministero del tesoro, dietro semplice notifica della inadempienza e senza

obbligo di preventiva escussione del debitore principale da parte della Cassa depositi e prestiti, provvede ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Istituto poligrafico dello Stato.

ART. 24.

Gli impianti e gli altri beni costituenti il patrimonio originario dell'Istituto a norma del primo comma dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, si intendono conferiti dallo Stato come fondo di dotazione dell'Istituto medesimo.

Di tale fondo fanno, altresì, parte le attività conferite all'Istituto ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380, l'importo conferito ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 aprile 1954, n. 108, nonché gli immobili conferiti con la legge 11 febbraio 1963, n. 98.

I crediti vantati dallo Stato per interessi e canoni ad esso dovuti ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1575, sono pure portati in aumento del fondo di dotazione dell'Istituto.

ART. 25.

I fabbricati ed i terreni di piazza Verdi e di via Gino Capponi in Roma, entrati a far parte, come fondo di dotazione, del patrimonio dell'Istituto poligrafico dello Stato saranno dall'Istituto ceduti alla Cassa depositi e prestiti a scomputo dei mutui di cui all'articolo 22, sulla base del valore attribuito al momento della cessione da apposita stima del competente ufficio tecnico erariale.

Nessuna imposta o tassa, contributo, diritto e emolumento a favore dello Stato o di Enti locali farà carico all'Istituto poligrafico dello Stato per effetto degli atti e contratti posti in essere per l'esecuzione degli articoli 22, 23, 24 e del presente articolo.

ART. 26.

Il trattamento economico e normativo del personale dell'Istituto è quello previsto dai contratti collettivi delle categorie grafiche, cartarie e cartotecniche, con le integrazioni deliberate dall'Istituto medesimo.

L'Istituto provvede direttamente all'assistenza sanitaria a favore dei propri dipendenti ed aventi diritto.

ART. 27.

L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione deve sottoporre all'approvazione del Ministro del tesoro il bilancio della gestione chiuso il 31 dicembre precedente, accompagnato da una relazione, dal conto profitti e perdite, dall'inventario a fine esercizio e dalla relazione dei revisori.

Il bilancio dell'Istituto è unico.

Gli utili di bilancio, dedotte le quote destinate alle riserve ed alle altre assegnazioni statutarie, debbono essere versati per intero allo Stato, entro tre mesi dalla approvazione del bilancio.

Il regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 265, che autorizza il rimborso graduale allo Stato dell'importo del patrimonio conferito all'Istituto poligrafico, è abrogato e le quote già versate in applicazione del detto regio decreto-legge si considerano corrisposte allo Stato a titolo di utili di esercizio.

ART. 28.

Entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto sottoporrà all'approvazione del Ministro del tesoro il nuovo statuto dell'Istituto e le relative norme regolamentari.

Le norme regolamentari prevederanno anche i termini e le condizioni per la costituzione di un fondo di previdenza a favore del personale dell'Istituto.

ART. 29.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.